



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GALILEO GALILEI"

Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado ad indirizzo musicale



via Roma, 160 - 81021 - Arienzo (Ce) - www.scuolarienzo.edu.it

Tel.: 0823/804743 - C. F.: 93009730610 - C. M.: CEIC848004

e-mail: ceic848004@istruzione.it - pec: ceic848004@pec.istruzione.it



Al Sindaco del Comune di Arienzo
e p.c.
Al Consiglio d'Istituto
ai Rappresentanti di Classe
Al personale docente e Ata
Al DPO dell'Istituzione Scolastica
Al DPO del Comune di Arienzo

OGGETTO: Riscontro all'Ordinanza Sindacale n. 3 del 10.01.2022

In riferimento all'Ordinanza Sindacale n. 3 del 10.01.2022, notificata a questa Istituzione Scolastica in data 11.01.2022, si rappresenta quanto segue.

Relativamente al contenuto dell'ordinanza e alla sua esecutività, si contestano, in particolare, i punti 1 (bis?) – 5 e le indicazioni a margine.

Punto 1(bis?)

“Ad ogni rientro in classe (ivi compreso il rientro del 10.01.2022) e ogni lunedì e mercoledì, tutti gli alunni, dovranno produrre un'autocertificazione nella quale siano indicate seguenti notizie:

- *Dichiarare se l'alunno è vaccinato o meno (**Facoltativamente**). Se vaccinato sarà tenuto a rispondere solo al punto 3 diversamente se non vaccinato o nel caso di mancata risposta (**assolutamente consentita**), sarà tenuto a rispondere a tutti e 4 i quesiti e solo con tutti i NO potrà rientrare a scuola”.*

In primo luogo preme sottolineare che la richiesta di autocertificazione non è accompagnata da nessuna informativa sul trattamento dei dati, come invece previsto dalla normativa vigente in materia di privacy (Regolamento Europeo GDPR 679/ 2016, recepito dal Dlgs 101/18).

Inoltre, tale punto dell'Ordinanza richiede alle famiglie un dato relativo allo stato vaccinale degli alunni, che non è consentito raccogliere, trattandosi di dati sensibili. Come si evince dal D.L. n.1 del 7 gennaio 2022, dalla Circolare del Ministero dell'Istruzione e Salute 0000011 del 8.01.2022, dalla Circolare del Ministero dell'istruzione 0000014 del 10.01.2022, le norme prevedono che queste informazioni vengano fornite dagli interessati, spontaneamente, solo al verificarsi di due casi positivi nella medesima classe, per consentire la didattica in presenza ad alunni di Scuola Secondaria di I e II Grado e dimostrare che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che la vaccinazione o guarigione dal Covid sia avvenuta da non meno di 120 giorni.

Ci si interroga altresì sulle motivazioni della cadenza temporale dell'autocertificazione, “ogni lunedì e mercoledì”, ai fini dell'efficacia sul contenimento del contagio.

Punti 2-5

“2. specificare se l'alunno presenta uno o più sintomi riconducibili al covid-19;

3. specificare qualcuno dei componenti il nucleo familiare dell'alunno presenta sintomi riconducibili al covid-19

4. specificare se ci sono casi di positività al covid-19 tra i componenti il nucleo familiare dell'alunno;

5. specificare se vi siano tra i componenti il nucleo familiare soggetti che sono in attesa di conoscere l'esito di un recente tampone (non per questione di screening lavorativi)”

Secondo l'ordinanza, agli alunni che si trovassero nelle suddette condizioni, non è consentito l'accesso a scuola e la frequenza della attività didattiche in presenza (*“solo con tutti i NO potrà rientrare a scuola”*).

Ciò in palese ed inequivocabile contrasto con quanto previsto dalla recente normativa in tema di quarantena ed isolamento fiduciario. Il D.L. n. 229 del 30 Dicembre 2021, in particolare l'art. 2 e il successivo D.L. 1 del 7 Gennaio, nonché la Circolare del Ministero della Salute 0060136 del 30 Dicembre 2021 hanno infatti entrambi aggiornato le disposizioni di quarantena per i contatti stretti di positivi, anche tra conviventi, disciplinandole per durata in relazione allo stato vaccinale. La casistica in essi riportata differisce in modo netto da quanto richiesto dall'ordinanza sindacale in oggetto. Pertanto si pone un problema di legittimità del contenuto dell'ordinanza stessa, che confligge con le norme nazionali, in violazione del principio della gerarchia delle fonti, contemplato nell'ordinamento giuridico della Repubblica Italiana. Si sottolinea, inoltre, che **inibendo, di fatto, l'accesso a scuola ad alunni che si trovino anche in una sola delle condizioni indicate nei punti 2-5, l'ordinanza pone un ostacolo sostanziale al diritto allo studio, diritto di rango costituzionale. Secondo la normativa nazionale citata, invece, disciplinata in casistiche ben definite, molti degli alunni che si trovassero nelle condizioni descritte dal punto 3 al 5, sono invece pienamente in possesso dei requisiti per la frequenza della attività didattiche in presenza.**

Indicazioni a margine

“Il responsabile della scuola, qualora dall'autocertificazione prodotta da un alunno risulti avverata anche solo una delle ipotesi in essa previste, non potrà ammetterlo alla presenza”

Il Dirigente Scolastico è in primo luogo Garante del Diritto allo Studio, poi responsabile della gestione dell'Istituzione Scolastica Autonoma, secondo i principi della legalità e del buon andamento, annoverati dall'art. 97 della Costituzione Italiana. Alla luce di quanto rappresentato, per le ragioni sopra esposte, la scrivente non intende dare esecutività di questa parte dell'ordinanza, il cui profilo di legittimità è quanto meno dubbio. Pertanto non raccoglierà alcuna autocertificazione, né ne vaglierà il contenuto, e, men che meno, negherà la frequenza a studentesse e studenti che si trovano nel pieno diritto secondo le disposizioni nazionali vigenti. La stessa, come già fatto da due anni a questa parte, effettuerà i controlli sui requisiti di frequenza degli allievi previsti dalla normativa nazionale vigente già citata, in costante sinergia con le autorità sanitarie locali competenti (Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Caserta) ed adotterà tutte le misure di contenimento del contagio consentite dalle leggi dello Stato.

S'invita, altresì la S.V. ad adottare modalità comunicative nei confronti della scrivente che siano **esclusivamente istituzionali, interrompendo tempestivamente la messaggistica informale agita a mezzo dei social network e fatta circolare in questi giorni nelle chat con persone diverse dalla scrivente, redatta**

con toni minatori, nella quale si paventano conseguenze penali per la mancata raccolta delle autocertificazioni, tra l'altro non previste dall'ordinanza stessa.

Distinti saluti

Arienzo, 12.01.2022

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosa Prisco

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa